

N. R.G. 868/2024 + 925/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**
Sezione Prima civile

nelle persone dei magistrati:

dott. Domenico BONARETTI
dott. Serena BACCOLINI
dott. Beatrice SICCARDI

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai n. **868/2024 R.G. + 925/2024 R.G.** promosse

nel procedimento n. 868/2024 R.G.

da

Parte_1

C.F. *P.IVA_1* - P.IVA *P.IVA_2*

elettivamente domiciliata in VIA GUASTALLA, 2 MILANO presso lo studio dell'avv.
SICA MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti

Email_1

Impugnante

contro

Controparte_1

C.F. *P.IVA_3*

CP_2

C.F. *P.IVA_4*

Parte_2

C.F. *P.IVA_5*

Parte_3

C.F. *C.F._1*

elettivamente domiciliati in VIA BAROZZI, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA
Email_2 che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti DI CATALDO VINCENZO, PURPURA LUCA, SUCCI GIANPIERO, DE STASIO VINCENZO e GLORIA URBANI

Resistenti

e contro

Controparte_3

C.F. P.IVA_6

elettivamente domiciliata in VIA DEGLI OMENONI, 2 MILANO presso lo studio dell'avv. SACCHI ROBERTO Email_3, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti ABU AWWAD AMAL; Controparte_4; Parte_4 e Parte_5

[...]

Resistente/Impugnante in via incidentale

nel procedimento n. 925/2024 R.G.

da

Controparte_1

C.F. P.IVA_3

CP_2

C.F. P.IVA_4

Parte_2

E C.

C.F. P.IVA_5

Parte_3

C.F. C.F._1

elettivamente domiciliati in VIA BAROZZI, 1 MILANO presso lo studio dell'avv. SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA
Email_2 che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti DI CATALDO VINCENZO, PURPURA LUCA, SUCCI GIANPIERO, DE STASIO VINCENZO e Parte_6

[...]

contro

Parte_1

C.F. P.IVA_1

elettivamente domiciliata in VIA GUASTALLA, 2 MILANO presso lo studio dell'avv. SICA MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti

Email_1

Resistente

e contro

Controparte_3

C.F. P.IVA_6

elettivamente domiciliata in VIA DEGLI OMENONI, 2 MILANO presso lo studio dell'avv. SACCHI ROBERTO Email_3, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti ABU AWWAD AMAL; Controparte_4; Parte_4 e Parte_5
[...]

Resistente/Impugnante in via incidentale

OGGETTO: Impugnazione Lodo rituale pronunciato nei giudizi arbitrali riuniti dal Collegio Arbitrale di Milano composto dall'avv. Prof. Angelo Castagnola, dall'avv. Prof. Francesco Bordiga e dall'avv. Gianroberto Villa in data 12/12/2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per Parte_1 come riportate nella nota depositata contenente la precisazione delle conclusioni:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese, così giudicare:

1) in accoglimento dell’impugnazione proposta da Parte_1

*a) accertare e dichiarare la nullità in parte qua del lodo pronunciato in data 12 dicembre 2023 dal Collegio composto dall’avv. prof. Angelo Castagnola, dall’avv. prof. Francesco Bordiga, e dall’avv. prof. Gianroberto Villa, e notificato in data 22 dicembre 2023 da Parte_1 a Controparte_1 CP_2 Parte_2
[...] e Parte_3 in relazione ai capi di cui al paragrafo II.2 e conseguente dispositivo n. 1.ii e di cui al paragrafo II.8 e conseguente dispositivo n. 1.xiv;*

b) accertare e dichiarare che:

*i) la domanda avversaria di “accertare e dichiarare che per la soppressione della clausola compromissoria di cui all’art. 17 dello Statuto dell’ Controparte_3
[...] è necessaria l’unanimità dei voti degli Associati” è inammissibile, irricevibile o improcedibile, ovvero da respingere in quanto infondata in fatto o diritto;*

ii) la domanda avversaria di “accertare tutti i danni comunque derivanti alle Società esponenti dalle delibere oggetto di impugnazione e dalla loro eventuale esecuzione, nonché quelli comunque derivanti o conseguenti all’inadempimento dell’Accordo e conseguentemente condannare l Controparte_3 al risarcimento del danno” è inammissibile, irricevibile o improcedibile, ovvero da respingere in quanto

infondata in fatto o diritto e che, pertanto, nulla è dovuto agli attori negli arbitrati a titolo di risarcimento del danno da parte dell' CP_3 e/o degli associati;

iii) in via rigorosamente subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero dovute delle somme a titolo di risarcimento del danno, sulla sorte capitale non sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.

2) dichiarare inammissibile e/o improponibile l'impugnazione in via rescindente di

Controparte_1

CP_2

Controparte_5

[...]

ovvero respingerla in quanto infondata in fatto e diritto;

3) in ogni caso, dichiarare le domande avanzate da

Controparte_1

CP_2

Parte_2

e

Parte_3

in via rescissoria

irricevibili, inammissibili, improcedibili e/o improponibili o, comunque, respingerle perché infondate in fatto e diritto;

4) accogliere l'appello incidentale proposto dall

Controparte_3

5) in via istruttoria, respingere "le istanze istruttorie formulate dagli esponenti, ivi inclusa la richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio nei termini e per le ragioni riportati anche nel verbale dell'udienza del 12 luglio 2022";

6) in ulteriore subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere necessaria l'integrazione della CTU, accogliere le istanze formulate da

Parte_1

in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio arbitrale, riproposte nella comparsa di costituzione nell'impugnazione avversaria (pagg. 61 e 62) e di seguito ritrascritte:

<<respinta ogni deduzione e richiesta di parte attrice a cominciare da quelle formulate nel corso dell'udienza del 12.07.2022 e/o che dovessero essere formulate in sede di precisazione delle conclusioni, disporre le seguenti integrazioni della relazione depositata dal CTU:

- "dica il CTU per quali ragioni di carattere tecnico sarebbe necessario individuare un punto di convergenza tra il differenziale di riparto tra il Metodo 2019 e l'Accordo Transattivo dato che quest'ultimo, come rilevato nella stessa CTU (es. pag. 29.), non prevede un criterio di riparto razionale e ragionevole a differenza del Metodo 2019 e si basa anche su assunzioni di carattere soggettivo che sono anche palesemente irragionevoli e prive di razionalità";

- "dica il CTU se il decreto della Provincia di Trento, anche con riferimento alla larghezza minima delle piste ivi indicata calcolata in funzione della portata di ogni singolo impianto, è diretto a individuare le misure di sicurezza inderogabili allo scopo di prevenire il verificarsi di incidenti e tutelare l'incolumità degli sciatori ovvero se invece esso abbia attinenza con il calcolo dei costi e/o dei proventi degli impiantisti";

- "dica il CTU quale sia, sotto il profilo della razionalità e della ragionevolezza, la ragione di carattere tecnico per la quale dovrebbero essere meglio bilanciati gli effetti del Metodo 2019 (cfr. pag. 53 relazione finale prof. Parte_7)";

- “dica il CTU se gli effetti economici degli elementi ritenuti soggettivi (non irrazionali, non irragionevoli e non sbagliati) nella relazione finale del prof. Parte_7 depositata in data 6.06.2022 ammontano a 568 migliaia di euro ponendo il coefficiente di superficie pari a 1, dimezzando l'effetto delle sottocategorie (dato che, secondo il CTU, <<emerge. la necessità di trovare tecnicamente delle assunzioni che meglio bilancino gli effetti>> pag. 53) e avendo come base di riferimento la stagione 2018/2019”>>;

7) il tutto con vittoria di spese e compensi relativi sia ai giudizi in epigrafe sia al giudizio arbitrale che ha dato luogo al Lodo impugnato, comprensivi delle spese di funzionamento del Collegio e di CTU”.

per CP_2 Controparte_1 Parte_2
[...] Parte_3 come riportate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti: NEL GIUDIZIO SUB R.G. 925/2024

1) in via rescindente, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato inter-partes nei giudizi arbitrali riuniti dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Prof. Angelo Castagnola (Presidente), dall'Avv. Prof. Francesco Bordiga (Arbitro) e dall'Avv. Prof. Gianroberto Villa (Arbitro), sottoscritto in data 12 dicembre 2023 e notificato in data 22 dicembre 2023, nei capi e per i motivi di cui in narrativa;

2) in via rescissoria, pronunciarsi sul merito della controversia accogliendo le seguenti domande di CP_2 Controparte_1 Parte_2

[...] e Parte_3
“(a) accertare e dichiarare che tutte le delibere assembleari o del Consiglio Direttivo oggetto dei tre Arbitrati Riuniti e del Quarto Arbitrato sono il frutto di, e rientrano in, un complessivo disegno abusivo posto in essere dall' Controparte_3 in accordo con Associati di maggioranza al fine di ottenere la rideterminazione dei parametri concordati sulla base del Criterio Condiviso di cui agli atti di causa;

(f) annullare tutte le delibere del Consiglio Direttivo dell'11 novembre 2019, e in particolare quella assunta al punto 1 all'ordine del giorno, per abuso di maggioranza, per violazione degli artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché degli artt. 101 e 102 TFUE, ed altresì per violazione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192;

(i) dichiarare inesistenti e/o nulle e/o inefficaci e/o annullare tutte le delibere dell'Assemblea degli Associati del 27/28 novembre 2019, con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, per abuso di maggioranza e in quanto assunte senza la necessaria difetto di istruttoria associativa e di terzietà dei soggetti tecnici incaricati di elaborare i parametri, i criteri e il metodo di riparto dei proventi, ed ancora per violazione degli artt. 2 e 3 legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché degli artt. 101 e 102

TFUE, ed altresì per violazione dell'art. 9 legge 18 giugno 1998 n. 192, e per tutte le ulteriori violazioni e mancanze di cui agli atti di causa;

(k) dichiarare inesistenti e/o nulle e/o inefficaci e/o annullare le delibere del Consiglio Direttivo del 4 dicembre 2019, con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, per tutti i motivi di cui sopra sub [...] (i), nonché per gli ulteriori motivi autonomi esposti sub § VII.G della Prima Memoria degli Arbitrati Riuniti e per tutte le ulteriori violazioni e mancanze di cui agli atti di causa;

(l) dichiarare inesistenti e/o nulle e/o invalide e/o inefficaci e/o annullare le delibere assunte dall'Assemblea del 19 dicembre 2019 per tutti i motivi e le ragioni indicate negli atti di causa;

(m) dichiarare quindi l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque l'annullabilità di tutte e ciascuna delle delibere oggetto di impugnazione di cui agli atti di causa per le ragioni e motivi di cui agli stessi atti di causa;

(n) accertare tutti i danni comunque derivanti alle Società esponenti dalle delibere oggetto di impugnazione e dalla loro eventuale esecuzione, [...] conseguentemente condannare l' Controparte_3 al risarcimento del danno;

(o) porre interamente a carico dell' Controparte_3 le spese e gli onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge, nonché i compensi del Collegio Arbitrale e le spese del procedimento arbitrale. Il tutto con riserva di agire nelle competenti sedi nei confronti di tutti i soggetti con la stessa Controparte_3 corresponsabili in relazione a tutti i profili di rilevanza della materia, compreso Parte_1 [...];

3) rigettare l'impugnazione incidentale promossa dall' Controparte_3 in quanto inammissibile e/o infondata.

In via istruttoria

Per tutte le ragioni indicate negli atti e nei verbali di causa, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli esponenti, ivi inclusa la richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio nei termini e per le ragioni riportati anche nel verbale dell'udienza del 12 luglio 2022, e per il rigetto di tutte e ciascuna delle istanze istruttorie come formulate in corso di causa dall' Controparte_3 e da

Parte_1 in ogni caso respingendo integralmente le domande ed eccezioni dell' Controparte_3 e di Parte_1

NEL GIUDIZIO SUB R.G. 868/2024

1) rigettare l'impugnazione di Parte_1 in quanto inammissibile e/o infondata;

2) rigettare l'impugnazione incidentale dell' Controparte_3 in quanto inammissibile e/o infondata;

il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio arbitrale (come da conclusioni sopra rassegnate) e del presente giudizio, oltre accessori di legge”.

per ASSOCIAZIONE SKIPASS LIVIGNO come riportate nella nota depositata contenente la precisazione delle conclusioni:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe tutte le declaratorie del caso 1. respingere, per i motivi di cui in atti, l'impugnazione proposta da CP_2 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti del Lodo arbitrale pronunciato inter partes a definizione di quattro procedimenti arbitrali riuniti dal Collegio Arbitrale composto dagli avvocati professori Angelo Castagnola (Presidente), Francesco Bordiga e Gianroberto Villa, sottoscritto in data 12 dicembre 2023, non notificato all'esponente, nonché, per quanto dovesse occorrere, tutte le domande avanzate in sede arbitrale e riproposte nei presenti giudizi riuniti da CP_2 Controparte_1 Parte_2 [...] Parte_3

2. in via rescindente, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità parziale del Lodo arbitrale pronunciato inter partes a definizione di quattro procedimenti arbitrali riuniti dal Collegio Arbitrale composto dagli avvocati professori Angelo Castagnola (Presidente), Francesco Bordiga e Gianroberto Villa, sottoscritto in data 12 dicembre 2023, non notificato all'esponente, nei capi nei quali ha accolto la domanda b) e ha accolto parzialmente la domanda n) di CP_2 Controparte_1 Parte_2 Parte_3

3. in via rescissoria, respingere integralmente, per i motivi di cui in atti, le domande b) e n) di CP_2 Controparte_1 Parte_2 [...] Parte_3

4. respingere integralmente, per i motivi di cui in atti, tutte le domande di CP_2 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 [...]

5. con vittoria di spese e compensi di difesa dei presenti giudizi riuniti e del giudizio arbitrale, nonché, con riguardo a quest'ultimo giudizio, di tutte le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, ivi comprese quelle di ctu. Con riserva di ogni ulteriore consentita deduzione, produzione, domanda, eccezione e istanza”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Controparte_1 , CP_2 Parte_2
 [...] e Parte_1 associati dell Controparte_3
 [...] , sono imprenditori titolari di apposita concessione amministrativa rilasciata dal Comune di CP_3 (art. 3 dello Statuto dell' CP_3) e autorizzati all'esercizio degli impianti sciistici nel comprensorio di CP_3 .

Parte_3 è membro (consigliere di minoranza) del Consiglio Direttivo dell'Associazione , designato da CP_2

Le finalità dell' CP_3 , riportate all'art. 1 dello Statuto, sono quelle di *“unificare le tariffe per l'utilizzazione di tutti gli impianti sciistici a fune, in tutto il territorio del Comune di CP_3 , gestiti dai Soci titolari delle relative concessioni comunali mediante l'uso di documenti di viaggio a tempo unici, emessi dall'associazione per l'utilizzazione di impianti stessi con conseguente riparto economico dei proventi tra i soci”* e di promuovere il turismo, lo sport e la protezione dell'ambiente in quel territorio, attraverso la fornitura di servizi, consulenze e assistenza alle imprese associate, rappresentandone gli interessi in sede locale, regionale e nazionale.

Il successivo art. 2 (come modificato con verbale di Assemblea del 26/9/1988) - rubricato *"Ripartizione dei proventi"*- prevede che: *"La ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei documenti a tempo unici avverrà secondo i parametri stabiliti dall'Associazione. Detti parametri verranno annualmente comunicati alla Amministrazione Comunale entro il 1° luglio di ogni anno per l'esercizio in corso"*.

L'applicazione della disposizione e, in particolare, l'approvazione dei parametri per la ripartizione dei ricavi, nel corso degli ultimi decenni, è stata fonte di contenzioso fra le parti:

- il primo procedimento arbitrale (Arbitri Per_1 Per_2 e Per_3 risale al 2006 ed era stato avviato dalla Parte_1 nei confronti dell' CP_3 (con intervento della CP_2 per contestare il nuovo criterio di riparto, introdotto tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006; era stato pronunciato lodo definitivo, con rigetto della domanda proposta, non avendo il Collegio Arbitrale riscontrato il prospettato abuso di maggioranza;

- il secondo procedimento arbitrale (Arbitri Notari, Per_4 e Per_5 risale al 2013 ed era stato avviato dalla CP_2 confronti dell' CP_3 (con intervento della Controparte_1 e dalla Parte_1 per contestare i nuovi parametri di ripartizione approvati per il periodo 2009/2010; era stato pronunciato lodo definitivo, con rigetto della domanda per tardività dell'impugnazione della delibera di approvazione;

- il terzo procedimento arbitrale (Arbitri Per_6 Per_4 e Per_5 risale sempre al 2013 ed era stato avviato da CP_2 nei confronti dell' CP_3 (con intervento della Parte_1 per contestare i parametri approvati in data 11/1/2013 per la stagione in corso; nel procedimento era stata espletata CTU dal Prof.

Persona_7

¹ L'art. 11 dello Statuto dispone che *“Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Associazione nominato dall'Assemblea che lo presiede e da quattro Consiglieri. Ciascun socio o ciascun gruppo di Soci, fra loro associati, che dispongono di più di ventun voti ha diritto a designare un Consigliere (...)”*.

- il quarto procedimento arbitrale (Arbitri **Per_8** **Per_4** e **Per_9** era stato introdotto da **CP_2** e dalla **Controparte_1** per contestare la costituzione della Commissione Parametri, il cui scopo era quello di individuare criteri di ripartizione degli incassi da sottoporre agli organi associativi per la stagione 2013/2014; era stato pronunciato lodo definitivo di rigetto della domanda, poiché le scelte relative alla composizione della Commissione Parametri non erano state ritenute lesive della posizione degli associati impugnanti;

- il quinto procedimento arbitrale (Arbitri **Per_10** **Per_11** e **Per_4**) era stato promosso nel 2014 da **CP_2** e da **Controparte_1** nei confronti dell' **CP_3** per contestare i parametri di ripartizione per la stagione 2013/2014; in data 9/1/2016 era intervenuto un Accordo Transattivo tra l'Associazione, **CP_2** **CP_1** **CP_1** e la **Parte_1** con cui le parti avevano condiviso sia un metodo di riparto dei proventi della vendita degli skipass (denominato Criterio Condiviso), sia l'operatività di tale criterio per almeno quattro stagioni (le stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019); era stata prevista, altresì, la possibilità per gli altri associati impiantisti di aderire all'Accordo Transattivo. Il Criterio Condiviso ha trovato applicazione sino al novembre 2019, quando è stato introdotto a maggioranza un nuovo criterio di riparto degli incassi.

L'abbandono del Criterio Condiviso ha originato quattro procedimenti arbitrali che, riuniti, sono stati poi definiti con il Lodo in questa sede impugnato. Le quattro procedure arbitrali possono essere riassunte come segue.

- La **prima procedura arbitrale** è stata avviata da **CP_2** **Controparte_1** da **Parte_2** (atto notificato il 30/10/2019) per ottenere la nullità, o in subordine l'annullamento, della delibera del 30/9/2019 con cui l'assemblea dell'Associazione aveva deciso a maggioranza di sottoporre all'approvazione del **Parte_8** la modifica dell'art. 17 dello Statuto. Con la proposta modifica si era inteso abrogare la disposizione che prevedeva la procedura arbitrale, quale metodo per la risoluzione delle controversie fra associati e Associazione.

L'art. 17, introdotto sin dalla prima versione dello Statuto, era del seguente tenore: *“Salvo quanto espressamente previsto dal terz’ultimo comma dell’art. 10, le controversie che dovessero insorgere fra Associati, o fra Associati e Associazione, in ordine alle interpretazioni ed applicazioni di questo Statuto, dell’Atto costitutivo e di atti sociali, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Sondrio. Il Collegio Arbitrale funzionerà con potere di amichevole compositore ed il suo giudizio è inoppugnabile”*.

Con la delibera del 30/9/2019 contestata, l'assemblea a maggioranza aveva disposto di trasmettere al **Parte_8** per quanto di competenza, la modifica della

disposizione, approvata nei seguenti termini” *Salvo quanto espressamente previsto dal terz’ultimo comma dell’art. 10, le controversie che dovessero insorgere fra Associati, o fra Associati e Associazione, in ordine all’interpretazione ed applicazioni di questo Statuto, Atto costitutivo e di atti sociali, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano ”*

Gli associati di minoranza avevano chiesto al Collegio arbitrale di annullare la delibera poiché approvata a maggioranza e chiesto accertarsi che all’eliminazione della clausola compromissoria potesse accedersi solo con l’unanimità dei voti.

- Con la **seconda procedura arbitrale** (atto notificato in data 14/11/2019) gli stessi associati di minoranza e il Consigliere Parte_3 avevano impugnato: a) le delibere, di cui ai punti 3 e 4 dell’o.d.g. della riunione del Consiglio dell’ CP_3 del 18/10/2019, con cui era stata deliberata la ratifica dell’operato del presidente dell’Assemblea degli associati del 30/9/2019 e confermata la trasmissione al Parte_8 [...] della proposta di modifica dell’art. 17 dello Statuto; b) le delibere di cui ai punti 1 e 3 dell’o.d.g. della riunione del Consiglio dell’Associazione in data 11/11/2019 con cui, sempre a maggioranza, si erano approvati i parametri per la ripartizione dei proventi della vendita degli skipass per il periodo 2019/2024; il Consigliere Parte_3 [...] veva espresso voto contrario.

- Con la **terza procedura arbitrale** (atto notificato il 24/12/2019) gli stessi associati di minoranza e il Consigliere Parte_3 avevano impugnato: a) le delibere di cui ai punti 1 e 2 dell’o.d.g. della riunione dell’assemblea dell’ CP_3 del 27-28/11/2019, assunte a maggioranza, con cui si era approvato il verbale della seduta assembleare del 30/9/2019 e i parametri per la ripartizione dei proventi degli incassi per la stagione 2019/2020, nonché per le stagioni 2020/2021 e 2023/2024; b) le delibere di cui al punto 3 dell’o.d.g. della riunione del Consiglio dell’Associazione del 4/12/2019 di approvazione, sempre a maggioranza, del Regolamento di esercizio 2019/2020; il Consigliere Parte_3 aveva espresso voto contrario.

- Con la **quarta procedura arbitrale** (atto notificato in data 17/1/2020) gli stessi associati di minoranza impugnavano le delibere di cui ai punti 1 e 2 dell’o.d.g. della riunione assembleare del 19/12/2019 con cui l’assemblea, a maggioranza, aveva deliberato il rinvio dell’approvazione del verbale dell’assemblea del 27-28/11/2019, con fissazione di uno specifico *iter* per l’invio delle proposte modifiche e l’approvazione del Regolamento di esercizio per la stagione 2019/2020.

Le procedure arbitrali erano state promosse nei confronti dell’ [...] Controparte_3 e avevano registrato l’intervento della Parte_1

Senza opposizione delle parti, il Collegio Arbitrale procedeva in un primo momento alla riunione delle prime tre procedure e successivamente anche della quarta.

Veniva disposta CTU, con nomina del Prof. Parte_7, per individuare i parametri per la ripartizione degli incassi, più rispondenti a criteri di razionalità.

Al Consulente veniva delegato un preliminare tentativo di conciliazione e, verificata l'impossibilità di addivenire a una definizione transattiva della controversia, gli Arbitri formulavano il quesito riportato in nota².

Depositata la relazione peritale e fallito il rinnovato tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale ha pronunciato il Lodo rituale oggetto di impugnazione, con il quale ha respinto tutte le domande, formulate da Parte_3 Controparte_1

[... CP_2 e Parte_2 Controparte_3 volte a ottenere l'annullamento delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo dell' Controparte_3, di seguito meglio indicate, e l'accertamento della violazione delle norme sulla concorrenza.

Conseguentemente, ha accolto le conclusioni formulate dall'associata Parte_1 [...] parte intervenuta, ad esclusione delle domande relative all'accertamento della possibilità di sopprimere a maggioranza la clausola arbitrale, di cui all'art. 17 dello Statuto, e ha accolto la domanda di risarcimento dei danni che gli associati di minoranza avevano prospettato avere subito, poiché il Criterio 2019 -seppur ragionevole- era stato approvato senza un congruo preavviso e in violazione dell'Accordo Transattivo intervenuto in data in data 9/1/2016, con conseguente responsabilità della Controparte_3, quale parte che aveva operato il recesso dal

² Quesito: "Il consulente tecnico, letti gli atti e i documenti di causa, esperita ogni opportuna indagine, assunta ogni opportuna informazione e documentazione presso le parti o i terzi, e sentiti in contraddittorio le parti, i rispettivi difensori e i loro eventuali consulenti tecnici:

1) descriva il criterio di ripartizione fra gli associati dei proventi derivanti dalla vendita dei documenti unici di viaggio incassati dall' Controparte_6 approvato da quest'ultima mediante la delibera del 27/28 novembre 2019, anche come eventualmente modificato con successive delibere del consiglio direttivo del 4 dicembre 2019 e dell'assemblea del 19 dicembre 2019 (c.d. Criterio 2019);

2) valuti:

- tenuto conto delle finalità e della composizione dell' Controparte_6 e delle caratteristiche del comprensorio sciistico di CP_3 (così come degli impianti di risalita e delle piste da sci in esso ricompresi), - tenuto conto, eventualmente, anche di quanto in uso presso altri comprensori e dell'evoluzione storica dei criteri utilizzati nello stesso comprensorio, qualora ritenuta rilevante dal CTU al fine della risposta al quesito, e - tenuto conto altresì del criterio approvato dall'assemblea dell' Controparte_6 in data 11 gennaio 2013 (e tenuto conto in particolare del parametro ivi inserito relativo alla superficie piste) e del c.d. Criterio Condiviso di cui alla Transazione approvata dall'assemblea del 22 gennaio 2016, se il Criterio 2019 sia rispondente a criteri di razionalità, ragionevolezza e correttezza tecnica, avendo riguardo anche al riferimento alla c.d. superficie piste nello stesso disciplinata e alle c.dd. sotto-categorie di impianti (e ai correlati passaggi convenzionali);

3) valuti quali siano gli effetti dell'introduzione del Criterio 2019 sulle economie di tutti gli associati, quantificando:

i) la somma che, in sede di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei documenti unici di viaggio nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, sia stata attribuita a ciascun associato sulla base del Criterio 2019;

ii) la somma che, in sede di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei documenti unici di viaggio nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, sarebbe stata di pertinenza di ciascun associato facendo applicazione del Criterio Condiviso;

iii) in ottica prospettica ed anche mediante proiezioni, ipotizzando una situazione degli incassi tornata "a regime", la differenza fra la somma che sarebbe di pertinenza di ciascun associato facendo applicazione del Criterio 2019 e quella che sarebbe di pertinenza di ciascun associato facendo applicazione del Criterio Condiviso".

citato Accordo Transattivo e alla quale erano riferibili tutti gli atti formali che avevano portato all'approvazione del menzionato criterio.

La statuizione di accoglimento parziale della domanda risarcitoria formulata dagli associati di minoranza Controparte_1 Controparte_7

[...] è stata integrata con la previsione dell'esonero delle imprese risarcite dalla corresponsione all'Associazione dei contributi pro quota e degli altri oneri indiretti necessari per il pagamento delle somme spettanti a titolo di risarcimento danni.

Le parti hanno dato atto che, dopo tale pronuncia, da CP_2 e altri associati è stata avviata in data 19/7/2024 nuova domanda di arbitrato.

Venendo alla presente impugnazione (causa iscritta al n. 868/2024 R.G.), si osserva che Parte_1 ha svolto una pluralità di motivi, che possono essere sintetizzati come segue.

1. Nullità ex art. 829, comma 1, n. 12, cpc, per omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale e per avere deciso il merito della controversia. Con tale motivo la Parte_1 ha insistito sull'inammissibilità della domanda proposta da

Controparte_1 Parte_3 CP_2 e [...]
Parte_2 [lett. b) delle precisazioni delle conclusioni

rassegnate in data 31/5/2023] e volta ad accertare la necessità dell'unanimità per la modifica dell'art. 17 dello Statuto. In tesi, con la delibera dell'assemblea in data 30/9/2019 si era proceduto esclusivamente ad avviare il percorso volto alla citata modifica, con la conseguenza che gli associati di minoranza risultavano privi di legittimazione e/o interesse ad agire.

2. Nullità ex art. 829, comma 1, n. 4, cpc, per avere gli Arbitri deciso il merito della controversia; il motivo è stato proposto in via subordinata sempre con riguardo alla citata delibera ed è volto a ribadire l'inammissibilità della sopra indicata domanda, per non essere competente il Collegio Arbitrale. Secondo la società impugnante, l'intervento autorizzativo del Parte_8 era necessitato e l'atto amministrativo risultava estraneo all'ambito delle controversie che, secondo l'art. 17 dello Statuto, il Collegio Arbitrale poteva essere chiamato a valutare.

3. Nullità ex art. 829, comma 1, n. 11, cpc; il motivo è stato proposto, in via subordinata, per censurare il passaggio motivazionale del Pt_9 in cui è riportato la *“mera propedeuticità della delibera impugnata esclude, ad avviso del Collegio, l'esistenza di questo interesse attuale, che avrebbe potuto sorgere solo da una delibera che concretamente avesse influito sulla clausola compromissoria statutaria”*³. In tesi, il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto concludere per l'inammissibilità della domanda

³ Pag. 54 del Pt_9 impugnato.

relativa alla delibera del 30/9/2019 e non procedere alla valutazione nel merito della richiesta.

4. Nullità ex art. 829, comma 3, cpc, per contrarietà all'ordine pubblico per avere il Collegio Arbitrale ritenuto che la clausola compromissoria, di cui all'art. 17 dello Statuto dell' **CP_3**, potesse essere soppressa solo all'unanimità in violazione degli artt. 24 Cost. e dell'art. 808 cpc.

5. Nullità ex art. 829, comma 1, n. 4, cpc, per non corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo all'azione risarcitoria.

6. Nullità ex art. 829, comma 1, n. 11, cpc, per avere il Collegio Arbitrale affermato che la modifica dell'Accordo Transattivo presupponeva un preavviso alla luce dei principi di buona fede e correttezza e che tale termine dovesse essere fatto coincidere con quello previsto all'art. 2 dello Statuto dell' **CP_3**. In tesi, la decisione contrasterebbe con la decisione assunta dal Tribunale di Milano in data 9/11/2020 e con l'affermazione, contenuta alla pag. 111 del **Pt_9** secondo cui il termine di preavviso era di natura ordinatoria.

7. Nullità ex art. 829, comma 1, n. 11, cpc, per contraddittorietà del Lodo nella parte in cui è affermato che *“risulta corretto commisurare il danno ai maggiori incassi che le Società attrici avrebbero conseguito con l'applicazione”*⁴ dell'Accordo Transattivo. In tesi, l'eventuale pregiudizio da risarcire poteva derivare solo dall'eventuale non adeguata pianificazione degli investimenti. Sempre secondo **Parte_1** l'esito della CTU espletata, che aveva portato ad accertare la necessità di correttivi al Criterio Condiviso dell'Accordo Transattivo e aveva riconosciuto l'adeguatezza del Criterio 2019, portava a escludere la sussistenza di un danno ingiusto.

8. Nullità ex art. 829, comma 1, n. 11, cpc, per avere il Collegio Arbitrale riconosciuto la legittimazione di **Parte_2** a chiedere e ottenere il risarcimento dei danni, nonostante la società non fosse stata parte dell'Accordo Transattivo.

9. Nullità ex art. 829, comma 3, cpc, per avere gli Arbitri riconosciuto, sulla somma capitale liquidata a titolo di risarcimento danni, gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. Secondo la società impugnante, la decisione non avrebbe tenuto conto che l'inadempimento imputato all' **CP_3** non era riconducibile a obbligazioni di fonte contrattuale, unica ipotesi in cui poteva trovare applicazione il saggio di interesse previsto dalla disposizione citata.

CP_2

Controparte_1

Parte_2

[...]

Parte_3

hanno proposto autonoma impugnazione del

Pt_9 (causa iscritta al n. 925/2024 R.G.).

⁴ Pag. 110 del Lodo impugnato.

Secondo gli associati, il Criterio Condiviso aveva garantito, nel periodo 2016/2019, una ripartizione dei ricavi equilibrata, sulla base della proporzionalità maggiore tra passaggi e ricavi e che, a contrario, il Criterio 2019, nella sua applicazione, comportava un pregiudizio non solo per le loro posizioni, ma anche per le altre imprese associate, con alterazione e restrizione della concorrenza.

Gli associati di minoranza hanno dedotto la violazione delle regole comunitarie della concorrenza e, più precisamente, la violazione delle disposizioni che vietano le intese restrittive e l'abuso di posizione dominante, nonché la violazione dell'art. 9 l. n. 192/1998 "*Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*".

In tesi, stabilendo le norme *antitrust* una "nullità speciale" di ordine pubblico economico, la loro violazione rendeva ammissibile l'impugnazione del Lodo per cui si procede.

I motivi dell'impugnazione principale degli associati di minoranza possono essere così sintetizzati:

1. Violazione della normativa *antitrust* e contrarietà del Lodo impugnato all'ordine pubblico, per non avere rilevato gli effetti restrittivi della delibera che ha approvato il Criterio 2019.
2. Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12, cpc, per omessa pronuncia su alcune domande, quali quelle relative alla richiesta di annullamento delle delibere per violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 287/90 e degli artt. 101 e 102 TFUE.
3. Violazione della disciplina dell'abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/1998 e contrarietà all'ordine pubblico; in tesi, la motivazione del **Pt_9** risultava carente ed errata, poiché aveva ridotto la fattispecie dell'abuso di dipendenza economica alla sola violazione del divieto di discriminazione.
4. Contrarietà all'ordine pubblico della determinazione unilaterale dei ricavi, da parte della maggioranza di imprese concorrenti, e omissione di pronuncia in relazione al contestato abuso di maggioranza. Secondo gli impugnanti la decisione contrasterebbe con l'esigenza di determinatezza/determinabilità del contenuto del contratto⁵: l'assenza nello Statuto di riferimenti a un "*metro sostanziale e procedimentale*", idoneo a guidare la determinazione dei criteri di riparto dei proventi, imporrebbe un approccio interpretativo dello Statuto meno conservativo e, comunque, tale da consentire di perseguire gli obiettivi dell'interesse collettivo presidiato dall'Associazione, indicato all'art. 1 dello Statuto.

Tanto premesso, gli associati impugnanti hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi, in via rescissoria ex art. 830 cpc, sul merito della controversia.

In via istruttoria hanno insistito sulla richiesta di un supplemento delle indagini peritali, per assumere ulteriori accertamenti in merito alla soggettività, irrazionalità e

⁵ Pag. 49 dell'atto di impugnazione.

irragionevolezza del nuovo criterio deliberato dall' **CP_3**, anche attraverso la comparazione con i criteri adottati in altri comprensori sciistici.

Nei due giudizi di impugnazione riuniti si è costituita l' **Controparte_3** [...], concludendo come in epigrafe riportato.

L' **CP_3** ha inserito i quattro procedimenti arbitrali, definiti con il Lodo impugnato, in un ampio contenzioso, che si protrae tra le parti da moltissimi anni.

In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dagli associati di minoranza, in quanto formulata per asserita violazione del diritto *antitrust* e della disciplina sull'abuso di dipendenza economica, ma, in realtà, fatta valere per contestare le valutazioni di merito contenute nel Lodo.

Sempre in via preliminare, ha contestato la ricostruzione della vicenda offerta dagli associati di minoranza e le tabelle riportate dalla pag. 5 e seguenti del loro atto di impugnazione.

A parere dell'Associazione, la stessa richiesta di un supplemento delle indagini peritali, così come formulata, confermava il reale intento degli associati dissenzienti di porre in discussione il merito del Lodo impugnato.

L' **Controparte_6** ha proposto **impugnazione in via incidentale**, affidandola ai seguenti due motivi:

1. Violazione dell'art. 829, comma 3, cpc, con riguardo all'affermazione, da parte del Collegio Arbitrale, della necessità dell'unanimità dei voti degli associati per la soppressione della clausola compromissoria, di cui all'art. 17 dello Statuto.

L' **CP_3** ha lamentato la violazione del diritto di difesa ex artt. 3 e 24 Cost., in quanto il Lodo impugnato impedirebbe al singolo associato, pur in assenza di una specifica previsione statutaria che deponesse per l'unanimità, di regolare (mediante l'introduzione/la modificazione/la soppressione della clausola arbitrale) le modalità con cui esercitare il diritto di difesa⁶.

2. Violazione dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 11, cpc per avere il **Pt_9** impugnato accolto parzialmente la domanda risarcitoria degli associati di minoranza, con conseguente condanna al ristoro dei danni patiti. In tesi, il Collegio Arbitrale, in termini contraddittori, non si sarebbe avveduto che la domanda risarcitoria era stata formulata sul presupposto di una declaratoria di illegittimità della delibera, con cui era stato approvato e recepito il Criterio 2019. Illegittimità che il Lodo impugnato aveva escluso, per poi procedere a una condanna risarcitoria per inadempimento contrattuale e, dunque, sulla base di una domanda diversa da quella proposta dagli associati interessati.

Le cause riunite sono state rinviare ai sensi dell'art. 352 cpc.

⁶ Pag. 52 della comparsa di costituzione depositata nel giudizio riunito.

Le parti nei termini concessi hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e depositato gli atti difensivi finali.

All'odierna udienza, i procedimenti riuniti sono stati rimessi in decisione e la Corte, nella composizione in epigrafe trascritta, ha deciso le impugnazioni sulla base della motivazione che segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente all'esame dei singoli motivi di impugnazione proposti dalle parti, la Corte ritiene opportuna un breve premessa sui limiti di ammissibilità delle impugnative per nullità del *Pt_9*

L'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 cpc, ha carattere di impugnazione limitata e non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi la Corte a riesaminare, nel merito, la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando*⁷.

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo si ritiene possibile, ex art. 830 cpc, il riesame di merito della pronuncia arbitrale, riesame che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium*⁸.

Con la riforma di cui al d.lgs. n. 40/2006, l'art. 829 cpc ha previsto - rovesciando la regola precedente che consentiva sempre l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, tranne le ipotesi in cui le parti avessero autorizzato decisioni secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile - che *“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”*.

L'innovata disposizione, volta ad accrescere la stabilità del lodo con la riduzione dell'ambito di operatività dell'impugnazione per violazione di norme sostanziali, consente, in ogni caso, l'impugnazione se la decisione del Arbitri contrasti con i principi di ordine pubblico⁹.

I motivi di impugnazione, dedotti dalle parti in via principale e in via incidentale, devono pertanto essere esaminati entro i limiti di ammissibilità determinati secondo le disposizioni e le regole sopra richiamate.

L'originaria formulazione della clausola compromissoria, riportata nella copia dello Statuto prodotta in sede arbitrale quale doc. n. 1 dagli associati di minoranza e allegata al verbale datato 26/9/1988 di deliberazione dell'Assemblea dei soci, non è stata interessata da modifiche o interventi sino alla delibera del 30/9/2019, delibera che ha dato origine alla prima procedura arbitrale.

⁷ da ultimo Cass. Civ. n. 9387/2018.

⁸ Cass. Civ., n. 11091/2004; Cass. Civ., n. 5857/2000.

⁹ Cass. Civ. sez. I civ. n. 8718/2024.

Trattasi di disposizione contrattuale con cui gli associati hanno scelto di attribuire agli Arbitri la competenza per la soluzione delle controversie non ancora insorte, e discendenti dal rapporto associativo, autorizzandoli a fare ricorso al criterio di equità ex art. 822 cpc (clausola compromissoria con carattere di equità).

La natura rituale del Lodo impugnato non è stata messa in discussione dalle parti.

In ipotesi di arbitrato rituale di equità, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che: *“ove non venga dedotta in sede di impugnazione la totale mancanza di potestà iudicandi degli arbitri per eccesso di potere derivante dall’esorbitanza dei limiti segnati dalle parti al loro potere decisorio, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a verificare l’applicazione in concreto dei criteri equitativi nella decisione della controversia, non essendo sindacabile il corretto esercizio dei suddetti poteri”*¹⁰;

- che gli Arbitri sono svincolati *“nella formazione del loro convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano i più adatti ed equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa, ai sensi dell’art. 829, comma secondo, ultima parte, cod. proc. civ., l’impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per errores in iudicando, che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso (Cass. n. 16755/2013). Inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell’art 829, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l’arbitrato di equità in arbitrato di diritto (Cass. n.23544/2013)”*¹¹.

La Corte è, dunque, chiamata a verificare se il Lodo rituale impugnato risulta rispettoso dei limiti di ammissibilità dati dall’art. 829 cpc, del corretto contraddittorio, delle norme di ordine pubblico, delle norme costituzionali e di quelle dell’Unione europea, ma il sindacato non potrà estendersi alla verifica dei criteri equitativi che, in concreto, gli Arbitri abbiano applicato.

I primi quattro motivi di impugnazione proposti dalla Parte_1 e il primo motivo di impugnazione in via incidentale proposto dall Controparte_3

¹⁰ Cass. sez. I civ. n. 10805/2014.

¹¹ Cass. sez. I civ. ord. n. 16553/2020.

CP_3 vengono trattati unitariamente, in quanto fra loro strettamente connessi e riferiti all'art. 17 dello Statuto.

In sede arbitrale gli associati di minoranza, premesso che l'Accordo Transattivo prevedeva una durata applicativa minima di quattro anni e che nessuno degli associati aveva manifestato con congruo anticipo, rispetto alla data del 1/7/2019, l'esigenza di introdurre un nuovo criterio di riparto a superamento di quello condiviso, avevano contestato la validità della delibera del 30/9/2019.

Per quanto ancora di interesse, avevano lamentato:

- che la delibera non era stata adottata con il consenso unanime degli associati, come la natura dalla clausola compromissoria -quale negozio autonomo- richiedeva;
- che l'art. 34 d.lgs. n. 5/2003, al più, prevedeva la possibilità di sopprimere la clausola arbitrale a maggioranza qualificata e, comunque, solo se bilanciata dalla possibilità di recesso da parte del socio contrario.

A fronte di tale doglianza l' **Parte_10** aveva eccepito:

- che la possibilità di sopprimere a maggioranza la clausola compromissoria era ricavabile sia dall'art. 4 del Capitolato generale di concessione, che prevedeva la possibilità per il singolo associato di operare il recesso, sia dalla considerazione che nello Statuto era stato recepito il principio maggioritario con riferimento a delibere molto più incisive della sfera dell'associazione (ipotesi di scioglimento) e dei singoli associati (ipotesi di esclusione e sanzioni a carico del singolo associato);
- che vi era carenza di interesse degli associati di minoranza a ottenere una pronuncia di annullamento della delibera del 30/9/2019, in quanto inidonea, di per sé, a sopprimere la clausola compromissoria.

La **Parte_1** aveva sostanzialmente aderito alla posizione dell' **CP_3** evidenziando che solo il principio di maggioranza poteva garantire una continuità dell'attività dell' **CP_3**.

Il **Pt_9** dalla pag. 46 e ss. riporta le osservazioni del Collegio Arbitrale su tali questioni controverse.

La decisione è stata assunta sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'operatività della clausola compromissoria era estesa anche alle controversie attinenti alla validità delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio e, comunque, nel dubbio occorreva rinviare al criterio interpretativo dato dall'art. 808 *quater* cpc (paragrafo II.1 del Lodo);
- la delibera per la soppressione/modifica della convenzione di arbitrato espressa nella clausola compromissoria richiedeva l'unanimità (paragrafo II.2 del **Pt_9**);
- l'art. 34 d.lgs. n. 5/2003, trasfuso nell'art. 838 *bis* cpc, non poteva trovare applicazione poiché l' **Controparte_3** era un ente non commerciale e, anche a voler accogliere l'impostazione degli associati di minoranza, la delibera non era stata assunta con la rafforzata maggioranza dei due terzi (*ibidem*, paragrafo II.2 del Lodo);

- la scelta volontaria delle parti di sottomettersi alla regola arbitrale escludeva l'ipotesi di un arbitrato obbligatorio (*ibidem*, paragrafo II.2 del Pt_9 ;
- l'inammissibilità della domanda sub c), di annullamento della delibera assembleare del 30/9/2029 formulata dagli associati di minoranza, risultava conseguente al fatto che la delibera stessa non aveva apportato una modifica allo Statuto (paragrafo II.3 del Lodo);
- sussisteva la legittimazione attiva delle società associate a impugnare le delibere del Consiglio Direttivo, poiché prospettate come lesive dell'interesse individuale del singolo associato impugnante (paragrafo II.4 del Pt_9 .

L Controparte_3 e la Parte_1 nel proporre i motivi di impugnazione in esame hanno sostanzialmente ribadito le medesime argomentazioni, in diritto, sostenute nella procedura arbitrale.

La Corte ritiene che i primi quattro motivi di impugnazione proposti dalla Parte_1 e il primo motivo di impugnazione in via incidentale proposto dall Controparte_3 debbano essere disattesi per le seguenti ragioni.

Il primo motivo in via principale proposto dalla Parte_1 (nullità ex art. 829 comma 1 n. 12 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione pregiudiziale per avere deciso il merito la controversia) è inammissibile, poiché non tiene conto delle diverse domande proposte dagli associati di minoranza con le conclusioni rassegnate, in data 31/5/2023, nei procedimenti arbitrali riuniti.

Con la domanda formulata alla lett. b) - cui ha corrisposto la statuizione di accoglimento di cui al capo ii) del dispositivo del Lodo - gli associati di minoranza avevano chiesto di *“accertare e dichiarare che per la soppressione della clausola compromissoria di cui all'art. 17 dello Statuto dell Controparte_3 è necessaria l'unanimità dei voti degli Associati”*.

Con la domanda formulata alla successiva lett. c) - cui corrisponde la statuizione di inammissibilità di cui al capo iii) del dispositivo del Lodo - gli stessi associati avevano concluso chiedendo di *“accertare la nullità o comunque in subordine annullare la delibera dell'assemblea ordinaria dell Controparte_3 del 30 settembre 2019 che ha deliberato di sottoporre all'approvazione del Parte_8 la seguente modifica dell'art. 17 dello Statuto dell Controparte_3 : ‘Salvo quanto espressamente previsto dal terz'ultimo comma dell'articolo 10 le controversie che dovessero insorgere fra Associati, o fra Associati e Associazione, in ordine alle interpretazioni ed applicazioni di questo Statuto, Atto Costitutivo e di atti sociali, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Milano”*.

La Parte_1 con l'intervento adesivo nelle procedure arbitrali riunite, aveva sin da subito eccepito la carenza di interesse degli associati di minoranza a richiedere

l'annullamento della delibera, poiché considerata non idonea a ledere la posizione del singolo associato dissenziente o assente.

La contestazione è da intendersi con chiaro riferimento alla domanda sub c).

Il Collegio Arbitrale ha dichiarato inammissibile tale domanda e, conseguentemente, non vi è alcun interesse della *Parte_1* alla proposta impugnazione ex art. 829 cpc, che deve quindi considerarsi inammissibile.

Con riguardo, poi, alla statuizione di cui alla domanda sub. lett. b), pure formulata dagli associati di minoranza, la Corte osserva che un'attenta lettura del Lodo (pag. 48 e ss.) evidenzia che il Collegio Arbitrale non è incorso in alcuna omissione.

Al ragionamento che ha portato ad escludere l'operatività del principio maggioritario, gli Arbitri hanno premesso il riconoscimento di un interesse concreto e attuale degli associati di minoranza a ottenere una siffatta pronuncia, rinviando al complesso *iter* seguito alla delibera del 30/9/2019, con la convocazione di diverse riunioni dell'Assemblea e del Consiglio (cfr. pag. 22 e ss. del *Pt_9* , in cui, alle problematiche relative alla validità della citata delibera e all'operato del Presidente, è stato aggiunto il tema del nuovo Criterio 2019 per la ripartizione dei ricavi, nel chiaro intento della maggioranza di superare il Criterio Condiviso (riunione del Consiglio del 4/11/2019 avente all'o.d.g. l'approvazione dei parametri di ripartizione dei proventi dalla stagione 2019/2020 alla stagione 2023/2024 e successiva riunione dell'assemblea in data 27/11/2019).

Con il **secondo motivo in via principale**, la *Parte_1* ripropone le doglianze sviluppate con il motivo che precede in relazione all'accoglimento della domanda lett. b) degli associati di minoranza, prospettando, questa volta, la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4, cpc.

In tesi, il Collegio Arbitrale aveva deciso nel merito in assenza dei relativi poteri.

Il motivo, che richiama l'ambito di operatività della clausola compromissoria, è infondato.

A fronte del chiaro tenore letterale, alla Corte non pare dubbio che debba farsi rientrare nel perimetro di operatività del patto arbitrale anche la controversia avente a oggetto la maggioranza necessaria per sopprimere la clausola compromissoria.

Le argomentazioni spese dalla *Parte_1* circa la previsione dell'intervento del *Parte_8* non appaiono convincenti.

Gli associati di minoranza hanno richiesto al Collegio Arbitrale, in diritto, una pronuncia di accertamento sul *quorum* deliberativo necessario per la modifica dello Statuto, sostenendo la necessità di un consenso unanime degli associati, a fronte di accordi che non prevedevano espressamente una maggioranza.

Le controparti hanno fornito un'interpretazione diversa sostenendo, comunque, la prevalenza del criterio maggioritario, criterio che caratterizzerebbe, a loro giudizio, tutto lo Statuto.

Trattasi, in tutta evidenza, di una questione che attiene all'interpretazione dello Statuto in cui la clausola compromissoria è inserita e che il Collegio Arbitrale investito aveva l'obbligo di valutare e decidere.

Con il **terzo motivo in via principale**, *Parte_11* sempre con riguardo alle domande formulate dagli associati di minoranza sub. lett. b) e lett. c), ha lamentato la nullità del Lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, cpc, in quanto conterrebbe disposizioni contraddittorie.

La Corte considera il motivo inammissibile.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo è soltanto quella che emerge tra le diverse componenti del dispositivo - dunque, in caso di statuizioni contrapposte che rendano impossibile dare esecuzione al provvedimento arbitrale - ovvero, in dati casi, tra motivazione e dispositivo.

La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, a cui pare l'impugnante abbia voluto dare maggiore rilievo, non è prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo e può rilevare soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico seguito dagli Arbitri nel decidere¹².

Nel caso di specie, ritiene la Corte che non sia ravvisabile alcuna di tali ipotesi, né tantomeno la contraddizione interna della motivazione.

L'*iter* logico seguito dal Collegio Arbitrale - già sopra riportato in sintesi - è sufficientemente chiaro, articolato e non risulta certamente tale da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.

L'esame riservato sinora dalla Corte alla valutazione offerta dagli Arbitri alle domande sub. lett. b) e lett. c) evidenzia che trattasi di richieste autonome proposte dagli associati di minoranza nei procedimenti arbitrali riuniti, aventi un *petitum* diverso, domande che hanno dato luogo a statuizioni comprensibili, eseguibili e conseguenti, in termini logici, alla motivazione che il Collegio Arbitrale ha loro riservato.

Con il **quarto motivo in via principale** proposto dalla *Parte_1* e con il **primo motivo in via incidentale** formulato dall' *CP_3*, entrambe le parti hanno censurato la decisione degli Arbitri, secondo cui la soppressione della clausola compromissoria era consentita solo all'unanimità: hanno prospettato la violazione dell'ordine pubblico e, più precisamente, la violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia di giurisdizione (art. 24 Cost.).

Le parti hanno contestato al Collegio Arbitrale di avere erroneamente ritenuto necessaria la medesima maggioranza (unanimità) sia per la fase di introduzione della clausola compromissoria, sia per la fase della sua abrogazione, così avallando, in tesi, l'ipotesi di un inammissibile arbitrato obbligatorio.

¹² Cass. sez. I civ. ord. n. 2747/2021.

I motivi, a parere della Corte, sono inammissibili.

Il nostro ordinamento prevede che l'arbitrato tragga origine dal consenso delle parti e, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in contenziosi analoghi, l'impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico non può riguardare la violazione della normativa applicata dagli Arbitri nella decisione della controversia, in quanto tale ipotesi ricade nel caso di nullità del lodo per *errores in iudicando*.

L'impugnazione è possibile unicamente se la decisione arbitrale determini uno stravolgimento dei valori fondamentali posti dall'ordinamento a salvaguardia di esigenze di interesse generale e sia contrastante con l'ordine pubblico¹³.

La Corte non ravvisa alcun errore di diritto, né la prospettata confusione tra il diritto dei contratti e delle formazioni sociali.

La tesi dell'arbitrato obbligatorio non tiene conto dall'ampia motivazione che il Collegio Arbitrale ha riservato alla questione¹⁴, affermando che il patto arbitrale era disceso da un vincolo contrattuale e, quindi, da un obbligo liberamente assunto dagli associati nell'ambito dell'autonomia negoziale.

Il Lodo impugnato è stato pronunciato in ossequio alla regola voluta dagli associati, regola che, proprio perché concernente un diritto di rango costituzionale (tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e le modalità di esercizio), necessita per essere revocata del consenso individuale di tutti gli associati.

Le osservazioni degli impugnanti – circa la previsione del criterio di maggioranza che caratterizza le delibere dello Statuto – trascurano l'autonomia di cui gode la clausola compromissoria (contratto autonomo con effetti processuali¹⁵), rispetto all'atto (Statuto) che regola la vita dell'associazione.

Tali conclusioni appaiono tanto più vere, se si considera che il principio maggioritario è stato riservato ai diversi diritti, degli associati o dell'ente, non di rango costituzionale e, comunque, sempre con espressa previsione del citato principio nella singola disposizione, quando le parti hanno ritenuto di farvi ricorso nell'esercizio dell'autonomia negoziale.

Significativo, per la sua chiarezza, è il passaggio motivazionale riportato alla pag. 51 del Lodo: *“quando il legislatore ha voluto derogare al principio unanimitario, lo ha dovuto fare con norma espressa, bilanciando la deroga con la previsione di una maggioranza rafforzata (oltre che con la previsione del diritto di recesso per il dissenziente o l'assente)”*.

La motivazione contenuta nel Lodo impugnato, a giudizio della Corte, è logica e razionale. Il risultato concreto cui è pervenuta la decisione assunta dagli Arbitri, quanto al profilo della tutela giurisdizionale, non ha imposto alle parti alcun comportamento

¹³ Corte Appello di Milano n. 1418/2019; Corte Appello di Milano n. 1452/2021.

¹⁴ Pag. 52 del Lodo impugnato.

¹⁵ Cass. sez. III civ. n. 4842/2000; Cass. sez. I civ. n. 26046/2010; Cass. sez. I civ. n. 22608/2011; Cass. sez. II civ. n. 25024/2013.

contrario all'ordine pubblico.

I **motivi di impugnazione in via principale da cinque a otto** formulati dalla **Parte_1** e il **secondo motivo in via incidentale** proposto dall' **Controparte_3** riguardano invece l'accoglimento parziale dell'azione risarcitoria.

Vengono trattati unitariamente poiché tra loro strettamente connessi.

I motivi possono essere riassunti nei seguenti termini.

Con il **quinto motivo** **Parte_1** ribadendo parte delle tesi difensive già espresse, ha contestato la decisione del Collegio Arbitrale nella parte in cui ha affermato che l'approvazione di un nuovo sistema di riparto, a superamento dell'Accordo Transattivo, avrebbe richiesto un preavviso non inferiore al termine indicato all'art. 2 dello Statuto dell' **CP_3** e ha fatto discendere, proprio dal mancato preavviso, l'accertamento di un inadempimento in capo all' **CP_8** e la responsabilità risarcitoria.

Secondo la società impugnante, il **Pt_9** risulterebbe nullo per contrasto tra il chiesto e il pronunciato, poiché gli associati di minoranza si erano limitati a richiedere che il Criterio 2019 venisse riconosciuto come illegittimo e le delibere impugnate, che lo avevano approvato, venissero riconosciute come invalide; soltanto in via subordinata, avevano concluso per l'azione risarcitoria.

Il Collegio Arbitrale, in definitiva, non avrebbe correttamente considerato che la richiesta risarcitoria era stata ricondotta dagli interessati alla prospettata illegittimità del Criterio 2019 e delle delibere che lo avevano recepito, e non alla violazione dell'Accordo Transattivo.

Con il **sesto motivo**, **Parte_1** ha prospettato la nullità ex art. 829 comma 1 n. 11 cpc del Lodo, per avere il Collegio Arbitrale affermato che la modifica dell'Accordo Transattivo presupponeva un preavviso alla luce dei principi di buona fede e correttezza e che tale termine dovesse essere fatto coincidere con il 1° luglio 2019, come previsto all'art. 2 dello Statuto dell'Associazione.

Secondo la società impugnante, tali conclusioni contrasterebbero con la decisione assunta dal Tribunale di Milano in data 9/11/2020 e non sarebbero logicamente conseguenziali all'affermazione, riportata alla pag. 111 del **Pt_9** secondo cui il termine di preavviso ha natura ordinatoria.

Con il **settimo motivo**, **Parte_1** ha contestato la nullità del Lodo ex art. 829 comma 1 n. 11, nella parte in cui viene affermato che *“risulta corretto commisurare il danno ai maggiori incassi che le Società attrici avrebbero conseguito con l'applicazione”*¹⁷ dell'Accordo Transattivo.

¹⁶ Pa. 108 del Lodo impugnato.

¹⁷ Pag. 110 del Lodo impugnato.

In tesi, poiché il Collegio Arbitrale aveva ritenuto legittimo il Criterio 2019, a tutto concedere, il pregiudizio astrattamente risarcibile non poteva che derivare dall'eventuale non adeguata pianificazione degli investimenti.

Sempre secondo *Parte_1*, l'esito della CTU espletata, che aveva riconosciuto la necessità di portare dei correttivi al Criterio Condiviso, avrebbe dovuto indurre gli Arbitri a escludere la sussistenza di un danno ingiusto.

Con l'**ottavo motivo**, *Parte_1* ha contestato la nullità ex art. 829 comma 1 n. 11 cpc del Lodo, per avere il Collegio Arbitrale riconosciuto la legittimazione di *Parte_2* a chiedere e ottenere il risarcimento dei danni, nonostante non fosse stata parte dell'Accordo Transattivo.

In tesi, il Collegio Arbitrale avrebbe erroneamente dato rilievo probatorio alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della citata società, *Parte_2* all'assemblea del 27-28/11/2019, così ritenendo accertata l'adesione ex art. 1332 cod. civ. della citata società all'Accordo Transattivo.

Con il **nono motivo**, *Parte_1* ha dedotto la nullità del Lodo, ex art. 829 comma 3, cpc, per contrarietà all'ordine pubblico, avendo il Collegio Arbitrale riconosciuto, sulla somma capitale liquidata a titolo di risarcimento danni, gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ.

Secondo la società impugnante, la decisione non avrebbe tenuto conto che l'inadempimento non era riconducibile ad obbligazioni di fonte contrattuale, unica ipotesi in cui poteva trovare applicazione il saggio di interesse previsto dalla disposizione citata.

Con il **secondo motivo in via incidentale**, l'*Controparte_3* ha eccepito la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4 e n. 11 cpc, per avere il *Pt_9* impugnato accolto la domanda risarcitoria dei soci di minoranza per violazione del termine di preavviso, con conseguente condanna al ristoro dei danni patiti.

Le argomentazioni difensive poste a sostegno del motivo di impugnazione ricalcano sostanzialmente quelle proposte dalla *Parte_1*.

Tutti i motivi, a giudizio della Corte, sono da rigettare poiché inammissibili.

Con gli atti depositati nei procedimenti arbitrali riuniti, gli associati di minoranza hanno sempre contestato all'*CP_3* la violazione dell'Accordo Transattivo, soffermandosi sulle tempistiche che avevano portato la maggioranza a richiedere la rivisitazione del Criterio Condiviso.

Con le conclusioni rassegnate, gli associati di minoranza hanno chiesto di "*accertare tutti i danni comunque derivanti alle Società esponenti dalle delibere oggetto di impugnazione e dalla loro eventuale esecuzione*", nonché quelli comunque riconducibili all'inadempimento dell'Accordo Transattivo, con conseguente azione risarcitoria.

Il Collegio Arbitrale ha ritenuto che le modalità, attraverso cui la maggioranza aveva individuato il Criterio 2019, fossero meritevoli di censure, dando corso al risarcimento danni per la stagione sciistica indicata (2019/2020).

Dalla lettura del passaggio motivazionale, emerge chiaramente che il Collegio Arbitrale, pur non ritenendo che le modalità di approvazione delle delibere da parte della maggioranza implicassero formalmente la loro illegittimità, ha ricondotto la fondatezza dell'azione risarcitoria alla previsione di una condotta inadempiente, da parte dell' **CP_3**, agli obblighi discendenti dall'Accordo Transattivo.

Premesso che l'interpretazione letterale delle clausole di tale Accordo e la sua natura giuridica (contratto a tempo indeterminato) non consentono dubbi sulla circostanza che, in difetto di approvazione di nuovi criteri di riparto, il Criterio Condiviso risultava applicabile anche per le stagioni successive al quadriennio, indicato come periodo minimo di operatività, gli Arbitri hanno riconosciuto la possibilità per ogni associato di recedere unilateralmente dall'Accordo Transattivo, nel rispetto di un congruo preavviso. Il Collegio Arbitrale, in diritto, ha giustificato tali conclusioni richiamando i principi enunciati da parte della giurisprudenza di legittimità¹⁸ e dato rilevanza, nella valutazione della condotta della parte recedente, all'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede.

Gli Arbitri hanno così garantito il necessario bilanciamento tra l'interesse di una parte a recedere dall'Accordo Transattivo e l'interesse dell'altra parte a godere di un congruo preavviso, per poter conoscere in anticipo se contare, per le future stagioni sciistiche, sul Criterio Condiviso o su altri parametri.

Il Collegio Arbitrale, in difetto di una specifica pattuizione nell'Accordo Transattivo, ha ancorato la durata del periodo di preavviso all'art. 2 dello Statuto, dando rilevanza alla data del 1° luglio di ogni anno, data concordata nell'atto che regola l'attività dell' **CP_3** per la comunicazione al Comune di **CP_3** dei parametri relativi a ogni stagione.

Il percorso logico seguito dagli Arbitri li ha portati ad affermare che il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso -per la stagione 2019/2020- ha integrato la violazione dell'Accordo Transattivo, con responsabilità dell' **CP_3** quale parte che aveva operato il recesso dalla citata transazione ed ente a cui erano riferibili tutti gli atti formali che avevano portato all'approvazione del **Parte_12**.

I motivi di impugnazione, come in precedenza riportato, risultano inammissibili poiché si risolvono in una diversa lettura dei fatti storici che hanno portato alle delibere contestate e postulano un non consentito riesame nel merito della valutazione operata dagli Arbitri.

Tali conclusioni devono essere confermate anche con riguardo alle critiche apportate dagli impugnanti alle considerazioni del Collegio Arbitrale sulla natura ordinatoria del

¹⁸ Pag. 104 del Lodo impugnato.

termine di cui all'art. 2 dello Statuto e sulle precedenti pronunce rese fra le parti in altre procedure arbitrali e dal Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale, come già evidenziato, ha distinto la valutazione sulla condotta inadempiente imputata all' *CP_3* da quella riservata alla legittimità formale delle delibere e ha escluso profili di contraddittorietà con il contenuto di precedenti pronunce, concludendo:

- quanto alla prima valutazione, che *“in ogni caso, stabilire quale sia la durata esatta del periodo di preavviso appare superfluo, perché sicuramente il preavviso concesso – solamente quindici giorni, conteggiati dal 14 dicembre 2019 – non poteva ritenersi sufficiente”*¹⁹;

- quanto alla seconda valutazione, che *“se il termine del 1° luglio di cui all'art. 2 dello Statuto poteva ragionevolmente fungere da termine di riferimento indicativo al quale ancorare il termine di preavviso per il recesso dall'Accordo Transattivo, è tuttavia opinione del Collegio che il suo mancato rispetto non rappresenti motivo di invalidità della delibera di approvazione dei criteri di riparto per la stagione 2019/2020”*²⁰;

- quanto all'ulteriore profilo, che la modificabilità dell'Accordo Transattivo dopo il primo quadriennio, già valutata dal Tribunale di Milano con il provvedimento reso in data 9/11/2020, non escludeva l'interesse del singolo associato a godere di un congruo preavviso, a fronte dell'intenzione degli altri soci di procedere a modifiche²¹.

Dinanzi a tale ampia e articolata motivazione, è di tutta evidenza che quanto argomentato dagli impugnanti non rientra nei ristretti limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità per ravvisare ipotesi di impossibilità assoluta di ricostruzione dell'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione arbitrale.

L'ulteriore censura per cui dalla natura ordinatoria del termine di preavviso di cui all'art. 2 dello Statuto discenderebbe l'assenza di responsabilità dell' *CP_3* per difetto dell'elemento soggettivo (colpa), ancora una volta si fonda su una diversa lettura del fatto storico (operatività dell'Accordo Transattivo e del Criterio condiviso) e, comunque, su contestazioni che *Parte_1* ha sviluppato in relazione a questioni di merito.

In ordine alla validità applicativa dell'Accordo Transattivo (art. 3) e alla possibilità di avviare, dopo i quattro anni, la procedura di approvazione di un diverso criterio di riparto, la Corte rinvia a quanto in precedenza già osservato.

Analoghe considerazioni devono essere riservate alla contestazione concernente la decisione del Collegio Arbitrale di quantificare il danno con rinvio alla differenza tra l'importo che sarebbe spettato agli associati di minoranza in forza del Criterio Condiviso, posto dall'Accordo Transattivo, e quello derivato dall'applicazione del Criterio 2019.

¹⁹ Pag. 107 del Lodo impugnato.

²⁰ Pag. 111 del Lodo impugnato.

²¹ Pag. 105 del Lodo impugnato.

Nel Lodo è fatto espresso riferimento alle risultanze della CTU del Prof. Pt_7 e al „Per_1” che si sarebbe ottenuto tra i riparti applicando i diversi criteri.

Gli Arbitri hanno tenuto conto di tali risultanze e sulla somma capitale hanno riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come richiesto dalle imprese interessate.

Secondo Parte_1, il Collegio Arbitrale avrebbe potuto procedere in tal senso soltanto previa dichiarazione di illegittimità del nuovo criterio, che invece è stato riconosciuto come valido e razionale.

La censura richiede alla Corte un inammissibile riesame nel merito della valutazione arbitrale delle risultanze peritali, che hanno consentito di accertare la razionalità e la validità del Criterio 2019 e di superare quello concordato nel 2016.

La decisione arbitrale è stata assicurata sulla base delle regole processuali che disciplinano l'accertamento e la liquidazione del danno, con possibilità di operare anche sulla base di criteri equitativi, come avvenuto ed espressamente indicato dagli Arbitri²².

La critica relativa alla legittimazione di Parte_2 [...] rinvia nuovamente al tema valutativo che attiene al merito della controversia e all'inammissibilità di un riesame del materiale probatorio²³.

Il Collegio Arbitrale ha valutato la questione dell'adesione della società all'Accordo Transattivo alla pag. 109 del Pt_9 impugnato e ha dato rilievo probatorio, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente all'assemblea del 27/11/2019.

Non è in contestazione che l'Accordo Transattivo, intervenuto tra alcuni degli attuali impugnanti e l' CP_3, sia stato ratificato con l'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea dell'Associazione e che fosse prevista la facoltà di adesione ex art. 1322 cod. civ. anche per gli altri associati.

La Parte_1 ha contestato, infine, l'erroneità dell'applicazione degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 231/2001 sulla somma capitale riconosciuta in via risarcitoria.

La decisione arbitrale è stata criticata genericamente e si fonda sulla negazione della sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo all'Associazione, presupposto la cui positiva ricorrenza, al contrario, è stata riconosciuta e affermata dal Collegio Arbitrale.

Con il **primo motivo in via principale**, Controparte_1 CP_2 Parte_2 e Parte_3 hanno contestato la violazione della disciplina *antitrust*, sostenendo che con

²² Pag. 110 del Lodo impugnato.

²³ Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553/2020.

l'approvazione del Criterio 2019 il Collegio Arbitrale non avrebbe tenuto conto degli effetti restrittivi della concorrenza, così rendendo il Lodo contrario all'ordine pubblico.

Gli associati di minoranza hanno riproposto le argomentazioni difensive sostenute nel giudizio arbitrale, ribadendo che il Criterio 2019, a differenza del Criterio Condiviso, sarebbe illogico, in quanto non avrebbe previsto la ripartizione dei ricavi in base al numero di passaggi degli sciatori registrati negli impianti, ma attribuito rilievo al parametro della dimensione delle piste.

In tesi, l'applicazione del nuovo criterio influirebbe negativamente sugli investimenti, poiché premierebbe solo gli impiantisti con il maggior volume di attività.

Il motivo è, a giudizio della Corte, inammissibile.

Il Collegio Arbitrale ha esaminato la tesi difensiva degli associati di minoranza, ritenendola infondata sulla base delle osservazioni svolte dal CTU.

Le indagini peritali, infatti, hanno chiarito che anche con il Criterio 2019 la ripartizione dei ricavi avviene sulla base dei numeri dei passaggi registrati sui vari impianti, che le sub categorie individuate vengono utilizzate come correttivi e che la dimensione della superficie delle piste, nell'algoritmo su cui il nuovo criterio è strutturato, è utilizzata soltanto per calcolare l'intensità di alcuni costi correlati ai passaggi e non per ripartire direttamente la quota dei ricavi, senza alcuna alterazione del gioco concorrenziale.

Alla statuizione contestata gli Arbitri sono pervenuti attraverso un ragionamento complesso e, muovendo dalla formula matematica del Criterio 2019 indicata dal CTU, ne hanno ripercorso la logica, prendendo in considerazione le voci dei costi sostenuti dalle imprese e analizzati nel corso delle indagini peritali.

Gli Arbitri hanno concluso il ragionamento, affermando che:

- *“Dal momento che gli incassi della vendita dello skipass sono ripartiti nella loro interezza in base ai passaggi, manca dunque qualsivoglia fondamento, sulla base della stessa prospettazione attorea, per ritenere che risultino premiati gli Associati che fanno registrare meno passaggi, e penalizzati quelli che fanno registrare di più. Del resto, non risulta essere stato in alcun modo accertato negli Arbitrati riuniti che gli associati i cui impianti contano maggiori accessi conseguano proporzionalmente una quota di ricavi minore di quelli in cui gli impianti registrano un numero minore di ingressi. Risulta, se del caso, accertato il contrario, posto che il Parte_1 ha dedotto di essere da anni l'operatore del comprensorio che fa registrare il maggior numero dei passaggi; e non consta che gli Attori abbiano specificamente contestato questo dato”²⁴;*

- *“In ogni caso, manca l'effetto di restrizione della concorrenza: come è stato accertato al par. II.6, il Criterio 2019 è un metodo di passaggi, il quale si palesa razionale e ragionevole anche nelle sue componenti sensibili e che, nell'applicazione pratica, non denota tratti di illogicità e arbitrarietà ... tanto più che esso ha almeno in parte emendato le anomalie che caratterizzavano il Criterio Condiviso. Quanto sopra*

²⁴ Pag. 97 del Lodo impugnato.

dimostra l'insussistenza di una restrizione della concorrenza e, conseguentemente, la mancata integrazione dell'illecito concorrenziale, sub specie sia di intesa illecita, sia di abuso di posizione dominante"²⁵.

Le critiche degli associati di minoranza impugnanti, sia con riferimento alla dedotta intesa restrittiva, sia con riguardo al prospettato abuso di posizione dominante, hanno messo in discussione il criterio di riparto dei ricavi, pretendendo, in definitiva, un inammissibile riesame della valutazione delle risultanze peritali offerta dal Collegio Arbitrale²⁶.

Risultanze peritali che, come osservato dal Collegio Arbitrale, nell'escludere l'illecito concorrenziale hanno tenuto conto dell'eterogeneità degli impianti esistenti nel comprensorio di CP_3 e del vincolo esistente fra gli associati, volto non a creare una concorrenza diretta e interna fra le imprese operanti su quel territorio, ma a garantire una competitività di tutto il comprensorio rispetto ad altri.

Gli Arbitri hanno valutato tutte le circostanze che gli odierni impugnanti hanno sottoposto al loro vaglio, applicando le invocate disposizioni di legge in materia *antitrust* sulla base di un'interpretazione diversa da quella proposta dagli associati di minoranza.

In tali conclusioni risulta assorbita la richiesta istruttoria di rinnovo della CTU, formulata con la riproposizione di aspetti già esaminati dal Consulente nominato dal Collegio Arbitrale, che non ha accolto la tesi degli attuali impugnanti e ha escluso effetti sulla concorrenza, sia sotto forma di intesa restrittiva, sia di abuso di posizione dominante.

Con il **secondo motivo di impugnazione in via principale**, gli associati di minoranza hanno contestato un'omessa pronuncia da parte degli Arbitri.

Gli impugnanti hanno prospettato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12 cpc, sostenendo che il Collegio Arbitrale, dopo aver escluso l'esistenza della restrizione della concorrenza, ha errato nel ritenere superfluo procedere alla valutazione degli ulteriori presupposti della fattispecie di illecito concorrenziale.

In tesi, con la domanda di arbitrato sarebbe stato chiesto di "*dichiarare che le delibere assunte dall CP_3 sono qualificabili come "intesa"*", di accertare che l' CP_3 era da ricondursi a "*impresa in posizione dominante*", che il mercato rilevante era da identificarsi nel comprensorio di CP_3 e che era ravvisabile un rapporto di concorrenza tra le imprese impugnanti e gli altri impiantisti presenti sullo stesso territorio.

Il motivo è, a giudizio della Corte, inammissibile.

Si rinvia a quanto già osservato sulle ragioni che hanno portato gli Arbitri a escludere effetti restrittivi della concorrenza, in ipotesi di applicazione del Criterio 2019.

²⁵ Pag. 99 del Lodo impugnato.

²⁶ Cass. sez. I civ. ord. n. 16553/2020.

La CTU ha accertato che tale criterio di riparto risulta razionale, ragionevole e migliorativo rispetto a quello pattuito con l'Accordo Transattivo.

Il **Pt_9** impugnato, sulla base di un'ampia motivazione, ha accolto tali conclusioni e - verificata che alcuna lesione della concorrenza discendeva dall'applicazione del nuovo criterio - ha ritenuto assorbite²⁷ le ulteriori questioni circa la ricorrenza, in astratto, dei presupposti trattati dalla **CP_1** e altri (rilevanza del mercato, esistenza di un'impresa in posizione dominante e altro).

È di tutta evidenza che l'accoglimento di siffatta impostazione (inesistenza dell'abuso di maggioranza nell'approvazione della delibera con cui è stato recepito il Criterio 2019 ed esclusione degli effetti restrittivi della concorrenza nella sua applicazione), sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 112 cpc²⁸ e applicabili alla procedura arbitrale come regola processuale, ha reso superflua la valutazione di tutte le ulteriori tesi, sostenute dagli associati di minoranza sul presupposto dell'asserita restrizione della concorrenza.

Con il **terzo motivo di impugnazione in via principale** gli associati di minoranza hanno eccepito la violazione dell'art. 9 l. n. 192/1998, prospettando la nullità del **Pt_9** sotto il profilo dell'abuso di dipendenza economica.

L'abuso tra imprese, vietato da tale disposizione, si sostanzia nell'eccessivo squilibrio di diritti e obblighi imposti da un'impresa dominante su una cliente o fornitrice.

Secondo gli impugnanti, il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto considerare che la disposizione sanziona, oltre che le condotte discriminatorie, anche le disposizioni negoziali ingiustificatamente gravose.

Le conclusioni del Collegio Arbitrale in merito alla non operatività, nel caso oggetto di esame, della normativa invocata²⁹ è dalla Corte senz'altro condiviso.

Non appare dubbio che la situazione di dipendenza economica di un'impresa cliente nei confronti di un'impresa fornitrice, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, risulta del tutto estranea al vincolo associativo che lega le parti in causa.

Se è vero che le ss.uu. della Suprema Corte³⁰ hanno affermato che l'abuso di dipendenza economica configura un'ipotesi di applicazione generale e che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, tuttavia, non può ignorarsi che l'abuso in questione deve necessariamente concretizzarsi nell'ambito di rapporti commerciali regolati da un contratto, in cui assumono rilievo la causa e la condotta contraria a buona fede e correttezza della parte che impone clausole o i patti contrari alla c.d. razionalità del mercato³¹.

²⁷ Pag. 96 del Lodo impugnato.

²⁸ Cass. sez. V civ. n. 2153/2020.

²⁹ Pag. 99 e ss. del Lodo.

³⁰ Cass. ss.uu. n. 24906/2011.

³¹ Cass. sez. I civ. n. 1184/2020.

La natura del vincolo associativo e le finalità dell' *CP_3*, elencate all'art. 1 dello Statuto (unificare le tariffe per l'utilizzazione di tutti gli impianti sciistici del territorio del Comune di *CP_3* gestiti dai soci titolari delle concessioni, promuovere il turismo, fornire servizi/consulenze, rappresentare gli interessi delle imprese associate), valgono a escludere la sussistenza di un rapporto commerciale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

Del resto, ciò di cui si discute fra le parti in causa è esclusivamente la ripartizione dei ricavi fra imprese associate, che operano sì sullo stesso territorio, ma non in concorrenza.

Il sistema di riparto dei proventi serve, a fronte dell'erogazione da parte dell' *CP_3* di una pluralità di servizi prevista nello Statuto, a coprire i costi associativi e a distribuire gli incassi agli impiantisti, in proporzione ai costi sostenuti e all'indotto generato tramite i passaggi che i singoli operatori sono stati in grado di garantire sulle proprie piste.

Con l'ultimo motivo di impugnazione in via principale, *Controparte_1* e gli associati di minoranza hanno contestato che il "risultato concreto" del Lodo impugnato si porrebbe in contrasto con l'ordine pubblico, poiché avrebbe avallato (a maggioranza) un metodo di decisione del criterio di ripartizione dei ricavi dello skipass non obiettivo e con l'effetto immediato di comprimere la capacità economica dei tre impiantisti impugnanti, in quanto privati delle risorse necessarie per la manutenzione e innovazione e non in grado di competere con la *Parte_1*.

Il motivo, a giudizio della Corte, è inammissibile.

La Corte rinvia a quanto già osservato in ordine alle statuizioni del *Pt_9* che hanno escluso l'esistenza di illeciti concorrenziali o un abuso di dipendenza economica, nell'ambito di un rapporto organizzativo, quale è il vincolo associativo voluto dagli associati con lo Statuto in vigore, che evidenzia la scelta di una cooperazione fra i gestori e che risulta finalizzato a rendere competitivo tutto il comprensorio.

Tanto premesso, i motivi di impugnazione formulati dalle parti in via principale e in via incidentale devono essere rigettati.

Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le impugnazioni proposte dalle parti in via principale e in via incidentale avverso il *Pt_9* rituale pronunciato nei giudizi arbitrali riuniti dal Collegio Arbitrale di Milano composto dall'Avv. Prof. Angelo Castagnola, dall'Avv. Prof. Francesco Bordiga e dall'Avv. Gianroberto Villa in data 12/12/2023;

2. dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Milano il 10/9/2025

Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini

Il Presidente
Domenico Bonaretti